

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione Lavoro
Riferimento	2365 – 3 febbraio 2020

Dispositivo

Durante la formazione si rende inapplicabile la disciplina del recesso "ante tempus" tipica del rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre a tale contratto si applicano le garanzie diell'art. 7 della L 300/1970 con relativo impianto sanzionatorio.

COMPENDIO

Confermando una tesi prevalente nella giurisprudenza, la Cassazione, ove il licenziamento sia giudicato illegittimo, equipara la prestazione dell'apprendista alle altre e, pertanto, troveranno applicazione le sanzioni del D.LGS. 23/2015 per assunzioni successive al 7 marzo 2015 oppure quelle di cui all'art. 18 della L. 300/1970 per quelle avvenute prima.

*"La sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale ha delineato la struttura e la natura giuridica del rapporto di apprendistato, precisando che la specialità di questo "è data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato. É questa", prosegue la sentenza, "una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro, tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità". E la Corte, indicando la sostanziale differenza fra l'assunzione in prova che "ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite" e l'apprendistato che ha per funzione l'acquisizione di tali qualificazioni, ha affermato che il **rapporto di apprendistato è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.**"*

Pertanto *"data l'assimilabilità del rapporto di apprendistato all'ordinario rapporto di lavoro, **non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l'esclusione del rapporto di apprendistato dalla tutela di cui alle richiamate norme**".*